



COMUNE DI LAGANADI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Via Roma, 79 Tel. 0965/741033 – Partita IVA 00710510801

e-mail: amministrativo@comune.laganadi.rc.it - www.comune.laganadi.rc.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 28/12/2018

OGGETTO: CONTRATTO DI GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI. PRESA ATTO E SUBENTRO ALLA REGIONE CALABRIA.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **DICEMBRE** alle ore 17:30, convocato dal Presidente del consiglio con avviso prot. n. 2201 del 24/12/2018, si è riunito in sessione straordinaria, in prima convocazione in seduta pubblica il Consiglio Comunale composto dai sigg.:

COGNOME E NOME DEL CONSIGLIERE	P	A
1 SPADARO MICHELE – SINDACO	SI	
2 SACCA' PIETRO	SI	
3 SERRA ALESSANDRA		SI
4 CALARCO DOMENICO	SI	
5 D'AGOSTINO ROSARIO		SI
6 GAETANO SANTO	SI	
7 D'AGOSTINO GIUSEPPE	SI	
8 FOTI DOMENICO		SI
9 MORABITO FRANCESCA ROSETTA in Priolo	SI	
10 POLIMENI DOMENICO	SI	
11 PRINCI DOMENICO - PRESIDENTE	SI	

Presenti n. 8 assenti n. 3.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott.ssa Assunta Maria Neri

Il Presidente, constatato che il numero dei consiglieri presenti consente di ritenere valida la seduta, dichiara aperti i lavori.

Il Presidente dà lettura del punto n. 5 iscritto all'ordine del giorno della presente seduta consiliare avente ad oggetto: “ Legge Urbanistica della Calabria n. 19/2002 e ss.mm.ii., procedura semplificata ai sensi dell'art. 27 ter – Adozione Regolamento Operativo (RO).

Chiede di prendere la parola il Sindaco, il quale propone di invertire la trattazione del presente punto n. 5 dell' Odg, e di trattare il punto n. 6 iscritto all'ordine del giorno, avente ad oggetto “ Contratto di gestione servizio rifiuti . Presa atto e subentro alla Regione Calabria”, nell'attesa che arrivi l' Architetto incaricato della redazione del Regolamento per darne compiuta illustrazione.

Con votazione unanime i Consiglieri presenti votano l'inversione del punto n. 5 iscritto all' Odg con il punto n. 6 dell' Odg.

Successivamente, il Presidente dà lettura del punto n. 6 iscritto all'ordine del giorno, per la relativa trattazione e discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri n°57 del 14-03-2013 (GU n° 69 del 22-03-2013), è stata sancita la cessazione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti del territorio della Regione Calabria ed individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticità nel settore dei rifiuti solidi urbani nel territorio della medesima Regione, l'Assessorato alle Politiche dell'Ambiente;
- nello specifico, il Dirigente Generale del Dipartimento Politiche dell'Ambiente, è stato designato quale responsabile delle iniziative finalizzate ai definitivo subentro della Regione Calabria nel coordinamento degli interventi in parola;
- con detta ordinanza si è concluso il lungo periodo di commissariamento che aveva caratterizzato il territorio calabrese sin dal 1997;
- nell'immediatezza della menzionata OCDPC è stata emanata la L.R. n. 18/2013 che con le successive modificazioni ed integrazioni, detta ad oggi la disciplina transitoria delle competenze regionali nelle more del definitivo subentro degli ambiti territoriali ottimali (ATO);

PRESO ATTO CHE:

- con nota prot. Siar n.0373253 del 05/11/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria trasmetteva:Copia dello schema di contratto per il servizio di gestione dell'impianto di trattamento dei rifiuti urbani sito in località Sambatello, Copia del contratto per il servizio di gestione degli impianti di trattamento di rifiuti di Gioia Tauro e Siderno sottoscritto in data 14/11/2017 della durata di anni Uno;
- con nota prot. Siar n.394462 del 05/11/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria diffidava e metteva in mora i Comuni facenti parte dell'ATO ad adottare gli atti deliberativi per il subentro nei contratti degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO pena la nomina di un commissario ad acta;
- con nota prot. Siar n.0411160 del 04/12/2018 il Dipartimento ambiente della Regione Calabria diffidava i Comuni facente parte dell'ATO replicava la diffida ai Comuni facenti parte dell'ATO ad adottare gli atti deliberativi per il subentro nei contratti degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO pena la nomina di un commissario ad acta;

VISTO l'art. 6 bis (“Disposizioni per assicurare l'immediato avvio delle comunità d'ambito”)inserito dall'art.6, comma 1 L.R. 22 dicembre 2017 n. 54 che così dispone:

- Il processo di costituzione delle comunità d'ambito di cui all'articolo 4 deve concludersi entro il 31 gennaio 2018.
- Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento. A tal fine il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, sentiti i comuni capofila dei singoli Ambiti

Territoriali Ottimali, definisce, ove necessario e anche in considerazione dei possibili differenti tempi di subentro nei rapporti contrattuali, un cronoprogramma delle attività da svolgere.

•Decorsi inutilmente i termini di cui ai commi 1 e 2, nonché nel caso di mancato rispetto dei termini intermedi eventualmente fissati nel cronoprogramma di cui al comma 2, la Regione esercita i poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 2 bis.

•Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al comma 3 il commissario ad acta è nominato tra i dirigenti e i funzionari della pubblica amministrazione ovvero, previo avviso pubblico, tra professionisti iscritti da almeno tre anni all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

•Il compenso per l'attività del commissario ad acta nominato ai fini del subentro alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento, ai sensi del comma 2, è determinato nel limite di 3.000,00 euro onnicomprensivi per ciascun incarico, con esclusione dei dirigenti regionali e con oneri a carico dei soggetti inadempienti.

•Successivamente al subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento la Regione Calabria, avvalendosi di personale in servizio presso il dipartimento della Giunta regionale competente in materia di politiche dell'ambiente, può svolgere attività di supporto alle funzioni tecnico-amministrative delle comunità.

DATO ATTO che ai sensi del richiamato art. 6 bis entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'art.4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento; **TENUTO CONTO** che la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 quanto segue:

"Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 (Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria), è sostituito dal seguente: "Entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito di cui all'articolo 4 subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento";

ATTESO che ai sensi della vigente normativa, per come sopra richiamata, il comune di Laganadi non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della delibera di subentro, diversamente da quanto diffidato dalla Regione Calabria per come rappresentato in premessa in quanto:

•l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.";

•la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comuni) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;

•che ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014 , la Comunità è tenuta ad acquisire in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18;

DATO ATTO, inoltre, che dalla documentazione trasmessa con nota prot. Siar n.0373253 del 05/11/2018 non possono essere i costi di gestioni determinati dal subentro nei contratti, atteso che gli stessi dovranno essere posti a carico del Comune ed in particolare dell'utenza, incidendo nella determinazione della TARI;

DATO ATTO ancora che nella documentazione trasmessa non sussiste un preciso inventario di tutti gli impianti ed un verbale di stato d'uso degli stessi.

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Vigente Regolamento comunale di Contabilità

Presenti: 8, votanti: 8, astenuti: 0;

Con voti favorevoli 8, contrari 0,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui integralmente richiamati:

Di dare atto che il Comune di Laganadi ai sensi della normativa vigente, per come sopra richiamata, non ha nessun obbligo, ed in particolare quello di adozione della delibera di subentro nei contratti di gestione degli impianti di trattamento rifiuti ricadenti nell'ATO, diversamente da quanto comunicato dalla Regione Calabria, in quanto:

- l'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014, approvata ai sensi della Legge Regionale n. 14 dell'11 agosto 2014 della REGIONE CALABRIA avente ad oggetto l'ESERCIZIO ASSOCIATO DELLE FUNZIONI DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI DA PARTE DEI COMUNI, prevede, tra l'altro, che "Raggiunta la sua piena operatività, la Comunità acquisisce in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18";

- la Legge regionale 3 agosto 2018, n. 29 di Modifica alla legge regionale 11 agosto 2014, n. 14 "Riordino del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria". (BURC n. 83 del 6 agosto 2018) Art. 1 (Modifica all'art. 6 bis l.r. 14/2014) prevede all'art. 1 che entro il 31 dicembre 2018 le comunità d'ambito (e non i Comuni) subentrano alla Regione nei rapporti contrattuali con i gestori degli impianti di trattamento;

- ai sensi dell'art. 12 della Convenzione per la costituzione delle Comunità d'Ambito ex art. 4 L.R. n. 14/2014, la Comunità è tenuta ad acquisire in uso gli impianti di preselezione e trattamento ricadenti sul territorio dell'ATO di Reggio Calabria i cui lavori di adeguamento, costruzione nonché relativa gestione siano stati eventualmente affidati dalla Regione in attuazione dell'art. 1 comma 1 della L.R. 12 aprile 2013 n. 18.

Di trasmettere copia della presente deliberazione al Dipartimento ambiente della Regione Calabria al seguente indirizzo: rifiuti.ambienteterritorio@pec.regione.calabria.it

IL CONSIGLIO COMUNALE

Presenti: 8, votanti: 8, astenuti: 0;

Con voti favorevoli 8, contrari 0,

Con ulteriore votazione espressa peralzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., stante l'urgenza determinata dalla prossimità della scadenza del 31.12.2018 ai fini del subentro.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to: D. Princi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to: Assunta Maria Neri

PARERI D.LGS267/2000 - Allegato alla proposta di deliberazione ad oggetto: CONTRATTO DI GESTIONE SERVIZIO RIFIUTI. PRESA ATTO E SUBENTRO ALLA REGIONE CALABRIA;

Il sottoscritto Spadaro Michele, Responsabile Area tecnica, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto indicata, ai sensi ai sensi dell'art. 49, c.1 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, come modificati dal D.L. n. 174/2012 convertito in legge n. 213/2012.

Il Responsabile area tecnica
f.to: Spadaro Michele

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 28/12/2018

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto , incaricato certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio on-line reg. n. _____ del _____ ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 267/2000 e successive modificazioni.

Dalla residenza comunale, li 11/01/2019

L'ADDETTO
f.to: E. Cartella

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è:

divenuta esecutiva il _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 (decorsi 10 giorni dalla pubblicazione);

- dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4 – del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Dalla residenza comunale li, 28/12/2018

Il Segretario Comunale
f.to: Assunta Maria Neri

Copia dell'originale

Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. n. 39/1993.
l'originale è agli atti dell'Ente